



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 25/05 2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione della TARI
- Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI
- Art. 4 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Art. 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi
- Art. 7 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 8 – Numero di occupanti
- Art. 9 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 10 – Tributo ambientale
- Art. 11 – Esclusione dal tributo
- Art. 12 – Rifiuti speciali
- Art. 13 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 - Zone non servite
- Art. 15 – Esenzione dal Tributo
- Art. 16 – Incumulabilità delle agevolazioni o riduzioni
- Art. 17 - Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti
- Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico
- Art. 19 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Art. 20 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento
- Art. 22 – Riscossione della TARI ordinaria
- Art. 23 – Minimi riscuotibili
- Art. 24 – Accertamento e Riscossione Forzata
- Art. 25 - Dilazioni
- Art. 26 - Rimborsi
- Art. 27 – Calcolo degli interessi
- Art. 28 – Funzionario Responsabile
- Art. 29 - Accertamento con Adesione
- Art. 30 - Riscossione forzata a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- Art. 31 – Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate IMU e TARI
- Art. 31 - Abrogazione e norme di rinvio
- Art. 32 - Entrata in vigore

Allegati :

- “ A “ Elenco Categorie Utenze non domestiche
- “ B “ Elenco Rifiuti speciali assimilati agli urbani



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

CAPITOLO A - DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Santa del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.), istituito con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato con l'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.

2. La T.A.R.I. è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'immobile il cui possesso costituisce il presupposto per la debenza del tributo. Soggetto attivo del tributo è lo stesso Comune.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

4. La tariffa del tributo comunale tiene conto, tra gli altri, anche dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

6. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- i rifiuti non domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

8. Sono in particolare rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 2 – Istituzione della TARI

- A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituito, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, il tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- Ai fini dell'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei criteri di assimilazione si rinvia all'apposito elenco allegato (B) ed alle definizioni quantitative e qualitative in esse riportate.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della T.A.R.I.

- La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento del Servizio di Igiene o di Nettezza Urbana .
- A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. L'onere di dimostrare l'intassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene.
- Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti speciali assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a condizione che sulle stesse non possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono per:
 - locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, parcheggi;
 - utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;
 - utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, purchè oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, purchè oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani o speciali assimilati agli urbani;

6. La presenza di arredo, anche se minimale od incompleto, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

8. La superficie imponibile delle unità immobiliari è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile) o sul perimetro interno per le aree scoperte. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 .

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 – Soggetto passivo del tributo

1. La T.A.R.I. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considerano obbligati l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Tutti gli altri occupanti, detentori o possessori del locale o area tassabile sono comunque responsabili in solido per l'integrale pagamento del tributo e per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi o detenzione temporanei di comprovata durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. E' fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dalla data di cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. La dichiarazione, se dovuta, deve essere prodotta nei termini di cui all'articolo 3/A. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Servizio Ambiente, ovvero da altro organo o soggetto al quale la vigente normativa ne attribuisce la competenza, sulla base dei dati forniti



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani possibilmente almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 7 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie delle abitazioni e loro pertinenze, parametrata al numero degli occupanti, i criteri di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
2. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tenere conto anche dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, fermo restando che il richiamo ai citato DPR n. 158/1999 deve intendersi quale mero richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà assoluta dell'ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi di scostamento contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

Art. 8 – Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di lunghe degenze o ricoveri protratti oltre l'anno presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione; ovvero, in assenza di comunicazione quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile come dalla tabella sotto riportata.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

Da mq	A mq	Numero occupanti
0	25	1
26	50	2
51	75	3
76	100	4
101	125	5
126	99999999	6

4. La valutazione della superficie per occupato è stata valutata tenendo conto di :
- A -quanto previsto dall'articolo 4 del D.A. 22/12/1983, n° 226/U della Regione Autonoma della Sardegna , c.d. decreto Floris che individua in mc. 70 parametro di cubatura per abitante. La conversione di detto parametro volumetrico in termini di superficie per abitante è effettuata sulla base dell'altezza media lorda in uso nelle costruzioni residenziali, pari a tre metri lineari , che determina una superficie media arrotondata per abitante di mq. 23.
- B -dall'esame delle tipologie degli immobili edificati nel Comune di Santa Teresa Gallura .
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Siatel), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti, il cui utilizzo non sia classificabile, neppure in via analogica, tra le categorie delle utenze non domestiche la cui tabella è allegata al presente regolamento, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Se condotte da persona fisica priva nel Comune di Santa Teresa Gallura di utenze abitative, si considerano sempre e comunque utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
11. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

12. In sede di prima applicazione della tariffa delle utenze domestiche, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- per i non residenti, è determinato in base alla tabella di cui al punto 3) ;

13. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 9 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata, secondo quanto previsto ai punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al DPR 158/1999, considerando la superficie dei locali e la tipologia di attività, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dei limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso DPR 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato " A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Vengono considerate, altresì, utenze non domestiche ricomprese nella categoria alberghi senza ristorante, quelle relative ad unità immobiliari soggette a regime di multiproprietà ovvero di proprietà turnaria. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione e di versamento in capo all'Amministratore.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 10 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.



Art. 11 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, completamente interclusi o in totale abbandono o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono in via assoluta la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- α) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- β) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- χ) balconi e terrazze scoperti pertinenziali alle abitazioni private.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza assolutamente sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino alcuna produzione di rifiuti.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di qualsivoglia utenza (acqua, gas, energia elettrica) purchè del tutto prive di mobilio, arredi ed elettrodomestici;
- b) fabbricati danneggiati, assolutamente non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione che ne dimostri anche l'inutilizzabilità.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione tempestivamente e preventivamente presentata e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 12 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano certamente ed unicamente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani. La prova di tale inidoneità incombe esclusivamente sul contribuente.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

2. Sono sempre e comunque esclusi dall'applicazione da qualunque detassazione per produzione di rifiuti speciali non assimilati, e dunque sono sempre tassabili, le superfici e i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.
4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati esclusivamente alla produzione dei rifiuti speciali non assimilabili, nonché la tipologia dello stesso rifiuto speciale .
5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, si applica una riduzione forfetaria all'intera superficie su cui l'attività è svolta con le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ambulatori medici, dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	5%
lavanderie e tintorie	10%
officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole, gommisti	15%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	20%
officine di carpenteria metallica	20%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	10%
laboratori fotografici ed eliografie	10%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	10%
macellerie e pescherie	20%

8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempreché via sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 13 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa ridotta in misura del 25% , nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 180 giorni nell'anno. Tale condizione deve risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Gli effetti della domande di riduzione hanno effetto dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione TARI.
3. Il Comune in sede di approvazione della delibera di determinazione delle tariffe per ciascun anno d'imposta può stabilire di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrate in specifiche categorie, riduzioni od esenzioni a valere sulla parte fissa e/o variabile delle tariffe.
4. Nell'ipotesi del verificarsi di eccezionali eventi epidemiologici di rilevanza nazionale, tali da determinare l'obbligo, totale o parziale, di chiusura temporanea degli esercizi pubblici e di sospensione delle attività economiche, l'Amministrazione Comunale può determinare l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche al fine di tenere conto degli effetti di siffatti eventi.

Art. 14 – Zone non servite

1. Per le utenze ubicate fuori della zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

Art. 15 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
 - c) i locali e le aree in uso esclusivo ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale e non svolgono alcuna attività commerciale.
 - d) I locali utilizzati, in via esclusiva, da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali e non svolgono alcuna attività commerciale.
 - e) le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da indirizzare all'Ufficio tributi del Comune, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova



domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 16 – Incumulabilità delle agevolazioni o riduzioni tariffarie

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti

1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri documentalmente di aver avviato al recupero nell'anno precedente a quello di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione di cui al presente articolo è comunque subordinata in via assoluta alla avvenuta preventiva presentazione da parte del contribuente di apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune ed alla approvazione da parte dell'Ufficio medesimo.
5. la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 3%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Consiglio Comunale.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

Art. 19 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di prolungato ingiustificato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave prolungata violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. L'interruzione od il disservizio si considerano prolungati solamente quando superano la durata di giorni trenta consecutivi.

Art. 20 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano, possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro sessanta (60) giorni da quello nel quale l'occupazione, detenzione, possesso hanno avuto inizio, ovvero da quello in cui sono cessati, ovvero ancora da quello in cui è variato uno qualsiasi degli elementi che incidono sulla determinazione del tributo dovuto .
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici tassabili e le destinazioni d'uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la T.A.R.I. in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio Tributi competente.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 – Riscossione della TARI ordinaria

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, salvo che il Comune abbia stipulato apposita convenzione col concessionario pubblico Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione diretta tramite ruolo.
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi o da comunicarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento è inviato al contribuente a mezzo raccomandata a/r, Posta Elettronica Certificata ovvero con consegna manuale.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo costituente anche atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione. Nel caso in cui il Comune abbia già effettuato l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente punto n. 5, , ovvero ne abbia comunque effettuato



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

la consegna al concessionario della riscossione, l'avviso di accertamento di cui al presente comma conterrà l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. L'Ufficio Tributi ha comunque facoltà di emettere in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo anche nei casi di mancata consegna o di mancato invio dell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente comma 5.

Art. 23 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 24 – Accertamento e Riscossione forzata

1. L'Ufficio Tributi emette gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, tardivo insufficiente versamento, ovvero per omessa o infedele denuncia ai sensi dei D.Lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.1, commi 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.

2. Le somme accertate, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato entro il termine per la presentazione del ricorso, sono riscosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.

3. L'Ufficio Tributi non procede ad emettere avviso di accertamento qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad € 30,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi. Tale limite rimane applicabile anche in relazione alle annualità pregresse ancora accertabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25 - Dilazioni

Per i debiti derivanti da operazioni di accertamento, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) durata massima della rateizzazione in relazione al debito complessivo, per ciascun anno di imposta, come segue:
 - 1) fino a euro 500,00 nessuna rateizzazione;
 - 2) da euro 500,01 a euro 1.000,00 massimo sei rate mensili;
 - 3) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 massimo dodici rate mensili;
 - 4) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 massimo ventiquattro rate mensili;
 - 5) oltre euro 6.001,00 massimo trentasei rate mensili;



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

- c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il saggio legale;
- d) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- e) è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
- f) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
- g) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;
- h) in presenza di debiti il cui ammontare rientri in scaglioni diversi, dei quali sia richiesta in contemporanea la rateizzazione, l'Ufficio Tributi ha facoltà di applicare, per ragioni di uniformità, per tutte le annualità il numero di rate previsto per l'annualità nella quale risulta il maggior debito.

Art. 26 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro **180** giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 27 - Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 28 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 29 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 449/1997, agli accertamenti del tributo sulla raccolta e smaltimento di rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alle fattispecie per le quali interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dell'Ufficio sulla base dei diversi criteri di stima applicabili alla Tari, e dunque solamente per quanto riguarda le aree operative scoperte. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. Il procedimento per la definizione dell'accertamento mediante adesione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio può, qualora ne ravveda l'opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

b) su istanza del contribuente.

3. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito comparire a mezzo fax, PEC o raccomandata A/R.

La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione del l'accertamento con adesione.

Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

4. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

5. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale così come previsto dall'art. 25, del presente regolamento.

6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non e' pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne' dal contenuto della dichiarazione ne' dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 30 – Riscossione forzata a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In alternativa alla procedura di cui al precedente articolo 24, anche in caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione coattiva degli importi ancora dovuti può essere effettuata dal Comune, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, anche mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione Agenzia Entrate Riscossioni, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 31 – Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate da IMU e TARI

1. E' possibile prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici del settore finanziario e al trattamento accessorio del relativo personale dipendente.

2. Le modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 32 – Normativa di rinvio e norme transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, della L. n. 160/2019, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC, componente TARI, che continua comunque a produrre effetti sino al 31/12/2019. Detto Regolamento esplica efficacia ultrattiva limitatamente alle sole attività di accertamento e di rimborso sulle annualità di imposta pregresse.

Art. - 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



Allegato "A " - TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3A Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3C Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3D Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3E Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3F Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3G Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3H Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3I Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3L Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 3M Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4A campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 4B campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedale
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13A Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13B Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13C Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13D Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 22A Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 25A Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 25B Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 26A Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 27A Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

Allegato " B " - elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel seguente elenco (**nonchè tutti i rifiuti speciali per origine**) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, la cui superficie complessiva (della singola utenza), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, risulti superiore a 500.000 mq.. In caso di superamento del predetto limite di superficie della singola utenza, l'assimilazione non opera a condizione che la produzione di rifiuti della singola utenza risulti superiore al limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al quadruplo del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. 158/1999 della specifica categoria TARI di appartenenza.

2. Sono in ogni caso sempre e comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici – entro 60 giorni dalla apposita dichiarazione presentata, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- 1- rifiuti di carta, cartone e similari;
- 2- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- 3- imballaggi primari
- 4- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- 5- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- 6- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 7- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 8- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- 9- paglia e prodotti di paglia;
- 10- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 11- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 12- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 13- feltri e tessuti non tessuti;
- 14- pelle e simil - pelle;
- 15- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- 16- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 17- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 18- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 19- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 20- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 21- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 22- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 23- nastri abrasivi;
- 24- cavi e materiale elettrico in genere;
- 25- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

www.comunesantateresagallura.it

26- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

27- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

28- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

29- accessori per l'informatica.

- rifiuti speciali solo per origine prodotti da alberghi, campeggi, altre strutture ricettive, ristoranti, bar e da altre attività di impresa.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1- rifiuti delle cucine;

2- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

3- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

4- rifiuti ingombranti

5- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

6- indumenti e lenzuola monouso;

7- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

8- pannolini pediatrici e i pannoloni,

9- contenitori e sacche delle urine;

10- rifiuti verdi.